DCO 13/08

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA PRODUTTORI E GESTORI DI RETE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERA F-TER), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387/03

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: energia elettrica

21 maggio 2008

Premessa

L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani specifiche direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Il comma 2 del medesimo articolo esplicita una serie di elementi costitutivi delle suddette direttive.

Con la deliberazione 19 dicembre 2005, n. 281 (di seguito: deliberazione n. 281/05), l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Successivamente, con la deliberazione 11 aprile 2007, n. 89 (di seguito: deliberazione n. 89/07), l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale inferiore o uguale ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il quadro relativo alle regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorità ha fornito le proprie direttive con la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250.

Con i documenti di consultazione 1° agosto 2007, n. 32/07 e 28 febbraio 2008, n. 05/08, l'Autorità ha avviato l'integrazione e la razionalizzazione delle disposizioni, attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, per la connessione delle utenze attive, al fine di pervenire ad un testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: testo integrato per le connessioni attive). Completa il processo di definizione delle condizioni tecnico-economiche di connessione alla rete, l'attività intrapresa dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 136, ai fini della definizione delle regole tecniche di connessione alle reti elettriche di distribuzione dell'energia elettrica che, per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche di distribuzione a tensione nominale superiore ad 1 kV (media e alta tensione) ha portato all'adozione della deliberazione 18 marzo 2008, n. 33, mentre per la connessione alle reti elettriche a tensione nominale fino a 1 kV (bassa tensione) risulta essere un'attività tuttora in corso di svolgimento.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07) ha integrato il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03, prevedendo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti a tensione nominale superiore a 1 kV includano anche procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti.

La legge n. 244/07 ha previsto inoltre che, nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03, l'Autorità sottoponga a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia. La

definizione dei termini per l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica e le suddette procedure sostitutive sono state poste in consultazione con il citato documento del 28 febbraio 2008, n. 05/08.

Con il presente documento si sottopone alla consultazione pubblica uno schema di regolamento per la risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo n. 387/03, così come integrato dalla legge n. 244/07.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 7 luglio 2008, termine di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

piazza Cavour 5 – 20121 Milano fax 02-65565222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

Considerazioni generali sull'inquadramento normativo del presente regolamento

L'articolo 23, comma 5, della direttiva 2003/54/CE prevede che qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione che produce effetti vincolanti.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie che insorgono nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, la disposizione della direttiva 2003/54/CE è stata trasposta nell'ordinamento nazionale con legge n. 244/07 che ha integrato l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03.

Il suddetto articolo prevede che l'Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Si sottolinea innanzitutto che l'accesso alla rete elettrica è di tipo amministrato: infatti, le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete elettrica sono definite in via amministrata dall'Autorità.

Tuttavia, la definizione della soluzione tecnica per la connessione di un impianto è condizionata da una serie di parametri caratteristici peculiari per ciascun caso, quali l'ubicazione, il tipo e la taglia dell'impianto, le caratteristiche della rete elettrica esistente, ecc.

La variabilità dei suddetti parametri comporta un'oggettiva impossibilità di individuare exante, all'interno della norma, la soluzione tecnica nella sua completezza che sia ottimale per ogni richiesta di connessione.

È per tale motivo che l'Autorità, all'interno delle direttive che dettano le condizioni tecniche ed economiche per la connessione, ha attribuito al gestore di rete il diritto unilaterale di individuare, caso per caso, la soluzione per la connessione degli impianti per i quali viene presentata richiesta di connessione.

Ciò perché il gestore di rete è il soggetto naturalmente deputato – in quanto detentore delle informazioni e miglior conoscitore delle caratteristiche delle proprie infrastrutture – a valutare l'impatto dell'impianto sulla rete e verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di qualità del servizio.

La definizione della soluzione tecnica per la connessione deve comunque soggiacere ad alcune condizioni di carattere generale: in particolare la soluzione di connessione proposta dal gestore di rete deve risultare la "minima" necessaria e sufficiente a garantire l'accesso alla rete, nel rispetto dei principi di economicità, razionalità e necessarietà dell'opera, ferme restando le esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche e di salvaguardia della continuità del servizio e compatibilmente con il dimensionamento disponibile delle infrastrutture utilizzate dal gestore della rete.

Tuttavia, il diritto unilaterale del gestore di rete di definire la soluzione per la connessione comporta alcune criticità – tra le quali la formale mancanza di contraddittorio con il soggetto che richiede la connessione – che spesso finiscono col generare controversie tra produttore e gestore di rete in merito alla scelta operata dal gestore di rete per la connessione dell'impianto di produzione.

La procedura di risoluzione delle controversie riportata nel seguente schema di regolamento è finalizzata a risolvere questo tipo di controversie, che potrebbero scaturire:

- a) dall'impossibilità di definire ex-ante nella norma la soluzione per la connessione di ciascun singolo impianto;
- b) dall'aver assegnato al gestore di rete potere unilaterale nella definizione della soluzione per la connessione.

Alla luce di quanto detto, la procedura di risoluzione delle controversie posta in consultazione non si presenta come una procedura arbitrale o conciliativa, cui le parti ricorrono, previo comune accordo, con l'obiettivo di risolvere una controversia tra loro insorta in tempi rapidi e affidandosi alla competenza e professionalità di un soggetto terzo, quanto, piuttosto, come uno strumento finalizzato ad una verifica puntuale, caso per caso, del fatto che una soluzione tecnica per la connessione proposta da un gestore di rete a fronte di una richiesta di un produttore soddisfi effettivamente i criteri generali di economicità, razionalità e necessarietà dell'opera richiesti dalle direttive che l'Autorità ha fissato. Tale verifica e la decisione finale sono operate quindi dall'Autorità nell'ambito dell'esercizio del suo potere amministrativo.

I tipici strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie, la conciliazione e l'arbitrato, infatti, non appaiono adatti a rispondere alle suddette esigenze, soprattutto per un evidente limite di carattere operativo: il ricorso alla conciliazione o all'arbitrato si basa principalmente sull'intento comune delle parti di risolvere la controversia, condizione che, nei casi qui trattati, non sussiste. Infatti, il gestore di rete, nell'esercizio del proprio diritto di individuare autonomamente la soluzione per la connessione in assenza di contraddittorio, non ha interesse a pervenire alla definizione della controversia.

Per questi motivi, le caratteristiche principali della procedura riportata nel seguito del presente documento sono:

- a) l'attivazione su istanza di parte;
- b) la decisione della controversia operata con atto dell'Autorità vincolante per le parti, e, come tale, soggetto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.

Schema di regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03

Articolo 1

Definizioni

- a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) **Direzione Mercati** è la direzione Mercati di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 327/06;
- c) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica a cui è presentata la richiesta di connessione;
- d) **produttore** è il soggetto che presenta al gestore di rete la richiesta di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica;
- e) la parte o le parti sono il produttore e il gestore di rete;
- f) **servizio di connessione** è l'esecuzione, da parte del gestore di rete, dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, disciplinato dalle deliberazioni dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 e 11 aprile 2007, n. 89/07.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente regolamento si applica per la risoluzione delle controversie che insorgono tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- 2.2 Il presente regolamento non disciplina le procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, che sono disciplinate con la deliberazione dell'Autorità n. ..., recante le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.

Spunto di consultazione n. 1:

Si condivide il suddetto ambito di applicazione?

Si condivide l'estensione dell'ambito della presente procedura di risoluzione delle controversie alle connessioni a tutti i livelli di tensione, in coerenza con l'ambito dell'emanando testo integrato per le connessioni attive e delle relative determinazioni in materia di regole tecniche per la connessione, o si ritiene preferibile limitare il suddetto ambito alle sole connessioni a reti in media e alta tensione?

Spunto di consultazione n. 2:

Si ritiene condivisibile mantenere le procedure sostitutive citate al comma 2.2 nel testo integrato per le connessioni attive o si ritiene preferibile incorporare tali procedure nel presente regolamento?

Articolo 3

Attivazione della procedura di risoluzione della controversia

- 3.1 Il produttore può presentare alla Direzione Mercati un'istanza per la risoluzione di controversie insorte nel corso della fase che precede la realizzazione della connessione di un impianto di produzione o durante la successiva fase di esercizio della connessione medesima.
- 3.2 L'istanza deve indicare le seguenti informazioni:
 - a. la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa che presenta l'istanza;
 - b. il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di un referente;
 - c. la descrizione della controversia e le motivazioni tecniche, economiche e giuridiche a supporto della propria posizione e, qualora note, quelle addotte dalla controparte;
 - d. tutta la documentazione necessaria a evidenziare le questioni controverse.
- 3.3 La Direzione Mercati verifica l'ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti formali, di cui al comma 3.2, e sostanziali, di cui all'articolo 2, sufficienti per la proposta di avvio della procedura. A tal fine, la Direzione Mercati può richiedere al soggetto che ha presentato l'istanza informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli depositati con l'istanza, indicando i termini entro cui le suddette integrazioni devono essere inviate.
- 3.4 Qualora le ulteriori informazioni di cui al comma 3.3 non siano inviate entro i termini indicati, la Direzione Mercati propone al Collegio dell'Autorità l'archiviazione dell'istanza.

Spunto di consultazione n. 3:

Si condividono i criteri per l'ammissione? Si noti che ai fini dell'ammissione alla procedura in oggetto si intende considerare insorta la controversia solo in seguito ad una mancata convergenza delle parti, debitamente documentata da corrispondenza intercorsa tra le medesime parti, circa una soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione effettata ai sensi della regolazione vigente. Quali altri eventuali criteri di ammissione si ritiene opportuno individuare?

- 3.5 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito positivo, la Direzione Mercati sottopone al Collegio dell'Autorità la proposta di avvio della procedura.
- 3.6 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la Direzione Mercati propone al Collegio dell'Autorità di dichiarare l'istanza inammissibile.
- 3.7 Entro venti (20) giorni da ricevimento dell'istanza, ovvero, nel caso di richiesta delle ulteriori informazioni di cui al comma 3.3, entro venti (20) giorni dal ricevimento delle predette informazioni, la Direzione Mercati, sentito il Collegio dell'Autorità, comunica al produttore l'esito della verifica.

Articolo 4

Svolgimento della procedura di risoluzione della controversia

- 4.1 Il Direttore Generale dell'Autorità designa, per ciascuna controversia, un referente dell'Autorità.
- 4.2 Il referente dell'Autorità comunica alle parti l'avvio della procedura e trasmette al gestore di rete interessato l'istanza e i documenti necessari per una corretta instaurazione del contraddittorio.
- 4.3 In seguito alla ricezione della comunicazione di avvio della procedura, il gestore di rete è tenuto ad indicare al referente dell'Autorità il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di un proprio referente per la procedura di risoluzione della controversia.
- 4.4 Durante lo svolgimento della procedura:
 - a. il referente dell'Autorità ha la facoltà di convocare incontri, richiedere informazioni ed effettuare sopralluoghi;
 - b. il referente dell'Autorità può disporre, autonomamente o su istanza di parte, di sentire i referenti delle parti in contraddittorio;
 - c. i referenti delle parti hanno la facoltà di depositare documenti, di presentare memorie e di richiedere incontri con i referente dell'Autorità;
 - d. i referenti dell'Autorità e delle parti possono farsi assistere da consulenti tecnici o da consulenti legali.

Spunto di consultazione n. 4:

Si condividono le modalità per lo svolgimento della procedura di risoluzione delle controversie illustrate all'articolo 4?

Articolo 5

Accesso agli atti

- 5.1 Durante lo svolgimento della procedura le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti secondo quanto specificato nel presente articolo.
- 5.2 I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso della procedura sono accessibili dalle parti.
- 5.3 Qualora ricorrano specifiche e comprovate esigenze di riservatezza delle informazioni fornite all'Autorità, la parte interessata deve accompagnare la consegna dei documenti depositati con una apposita richiesta contenente l'indicazione dei documenti, o delle parti di documenti, per i quali si richiede la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.
- 5.4 Il referente dell'Autorità valuta la fondatezza delle ragioni esposte dalla parte a sostegno della richiesta di sottrazione all'accesso e decide in merito al suo accoglimento.

Articolo 6

Esito della procedura di risoluzione della controversia

6.1 In esito alla procedura, il referente dell'Autorità presenta al Collegio una relazione contenente l'analisi della controversia e una proposta di risoluzione.

- 6.2 Sulla base della relazione di cui al comma 6.1 e di ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, il Collegio dell'Autorità adotta la decisione finale, vincolante per le parti. La suddetta decisione è comunicata alle parti entro un tempo massimo di due (2) mesi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 3. Il suddetto termine può essere prorogato di due mesi in caso di richiesta di informazioni e documenti ulteriori di cui al comma 3.3. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del produttore.
- 6.3 La decisione di cui al comma 6.2 definisce i profili di carattere tecnico ed economico per la risoluzione della controversia.
- 6.4 Con la decisione di cui al comma 6.2, il pagamento delle spese della procedura è posto a carico delle parti sulla base di criteri equitativi, tenendo conto dell'esito della controversia. In particolare, il Collegio dell'Autorità può anche stabilire che:
 - a) qualora l'istanza risulti fondata, il gestore di rete corrisponda al produttore una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura, di indennizzo per il ritardo nella connessione e di eventuali ulteriori danni:
 - b) qualora l'istanza risulti non fondata, il produttore corrisponda al gestore di rete una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura.

Spunto di consultazione n. 5:

Si condivide la previsione di un rimborso a copertura delle spese sostenute procedura di risoluzione della controversia?

Si ritengono adeguati i criteri di attribuzione e la valorizzazione previsti al comma 6.4?

- 6.5 Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della decisione, ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere all'Autorità che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza.
- 6.6 Fatto salvo quanto previsto dal comma 6.5, la decisione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 6.7 Ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, le parti possono proporre ricorso avverso la decisone di cui al comma 6.2 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Articolo 7

Misure cautelari

- 7.1 Con l'istanza di cui all'articolo 3, il produttore può chiedere l'emanazione, in via di urgenza, di misure temporanee, dirette a garantire la continuità dell'erogazione del servizio di connessione, ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore di rete. Tale richiesta deve essere adeguatamente motivata e comprovata, indicando il pregiudizio grave e irreparabile che il produttore subisce a causa della condotta del gestore di rete.
- 7.2 Qualora l'Autorità ritenga fondata l'istanza cautelare, può emanare, in via di urgenza, misure temporanee dirette a garantire la continuità dell'erogazione del servizio di connessione ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore di rete.